

REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI AEG COOP

ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1.1 Il presente regolamento (di seguito, anche il “**Regolamento**”), approvato dall’Assemblea Ordinaria in data, disciplina la composizione e la nomina, le modalità di funzionamento, i compiti e le funzioni del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate (di seguito, anche il “**Comitato**”), della società AEG COOP (di seguito, anche la “**Società**”).

ARTICOLO 2 COMPOSIZIONE E NOMINA

2.1 Il Comitato è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2.2 Il Comitato è composto da un minimo di 3 (tre) membri, di cui almeno 2 (due) consiglieri di amministrazione di AEG COOP o di sue società controllate e massimo 1 (uno) figura esterna nominata dal CdA, ad un massimo di 5 (cinque) membri, di cui almeno 3 (tre) consiglieri di amministrazione di AEG COOP o di sue società controllate e massimo 2 (due) figure esterne nominate dal CdA. Nel rispetto della rappresentanza in seno al CdA di AEG COOP delle due liste presentatesi all’Assemblea dei soci un membro del Comitato da eleggersi tra consiglieri di amministrazione di AEG COOP o di sue società controllate sarà di espressione dei Consiglieri rappresentanti la lista di minoranza; tale disposizione è derogabile qualora il CdA voti all’unanimità la delibera di nomina

2.3 Tutti i componenti del Comitato possiedono un’adeguata e comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi o giuridica, da valutarsi a cura del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

2.4 Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca i componenti del Comitato individuando tra questi il suo Presidente. Qualora non vi provveda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente è eletto dal Comitato tra i suoi membri.

2.5 Il Comitato rimane in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. L’eventuale cessazione anticipata del Consiglio di Amministrazione, per qualsivoglia ragione, determina l’immediata decadenza del Comitato.

2.6 La perdita della carica di Consigliere di amministrazione comporta l’automatica decadenza dalla carica di componente del Comitato.

2.7 Qualora uno o più membri del Comitato vengano a mancare per qualsiasi ragione durante il mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, alla prima riunione consiliare utile, nominando i sostituti con modalità tali da rispettare il punto 2.2.

2.8 I componenti del Comitato nominati in sostituzione di quelli cessati, scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.

2.9 Ciascun componente del Comitato può essere revocato con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione che provvede contestualmente alla sua sostituzione.



ARTICOLO 3 FUNZIONAMENTO

3.1. Il Presidente del Comitato (di seguito, anche il “**Presidente**”) programma e coordina le attività del Comitato, lo rappresenta, ne convoca, presiede e dirige le riunioni, informando il Consiglio di Amministrazione delle risoluzioni assunte dal Comitato alla prima riunione consiliare utile. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal componente del Comitato più anziano di età presente. È compito del Presidente, personalmente o tramite apposito Segretario designato tra i componenti del Comitato, redigere il verbale delle sedute, che deve essere inoltrato al Presidente del CdA di AEG COOP.

3.2. Alle riunioni del Comitato può partecipare il Presidente del Collegio Sindacale e – su invito del Comitato – il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i rappresentanti delle funzioni aziendali competenti. Il comitato può anche invitare altri soggetti qualificati a partecipare, al fine di fornire le informazioni e le valutazioni di competenza con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno.

3.3. Il Comitato si riunisce con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni, di norma nelle date previste nel calendario annuale degli incontri approvato dallo stesso Comitato; in ogni caso, qualora la riunione sia necessaria o opportuna, il Comitato si riunisce comunque, sempre su convocazione del Presidente, anche a seguito di richiesta scritta formulata da parte di uno o più degli altri componenti con indicazione delle materie da inserire all'ordine del giorno.

3.4. Il Comitato può riunirsi in videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Comitato. Nel caso in cui la riunione si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, la stessa può essere convocata senza indicazione di un luogo fisico.

3.5. L'avviso di convocazione è inviato dal Presidente del Comitato a tutti i componenti agli indirizzi di posta elettronica indicati da ciascun destinatario.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione: (i) del luogo della riunione, che può essere omesso nel caso in cui la riunione venga convocata esclusivamente con modalità telematica, (ii) della data e dell'ora della riunione, nonché (iii) dell'elenco delle materie da trattare.

L'invio dell'avviso di convocazione avviene di regola almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di necessità e urgenza detto avviso può essere inviato almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione.

3.6. Il Comitato è validamente riunito in presenza di almeno la maggioranza dei componenti in carica e decide a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato.

3.7. Il componente che sia portatore di un interesse proprio o altrui con riferimento all'oggetto della deliberazione, lo rende noto al Comitato.

ARTICOLO 4 COMPITI E FUNZIONI DEL COMITATO

4.1 Il Comitato ha funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio stesso per supportarne con un'adeguata attività istruttoria le valutazioni e le decisioni relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni di carattere finanziario e non finanziario. In particolare, il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) valuta l'idoneità - verificandone almeno la correttezza del processo di formazione - dell'informazione finanziaria e non finanziaria, affinché essa sia funzionale a rappresentare correttamente il modello di business, le strategie della società e del gruppo, l'impatto della sua attività e le *performance* conseguite;



- b) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione in materia di "operazioni con parti correlate";
- c) esamina le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza, dalla società di revisione e dal Collegio Sindacale;
- d) esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;
- e) monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo interno;
- f) monitora le politiche adottate dalla società al fine del presidio della sicurezza informatica (*cybersecurity*);
- g) supporta, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il Consiglio di Amministrazione sia venuto a conoscenza o che il Comitato stesso abbia segnalato al Consiglio di Amministrazione;
- h) supporta il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni relative all'opportunità di adottare misure per garantire l'efficacia e l'imparzialità di giudizio delle funzioni aziendali coinvolte nei controlli verificando che siano dotate di adeguate professionalità e risorse.
- i) Supporta il CdA in relazione alle controversie giudiziarie e processuali, anche formulando pareri circa i professionisti da incaricare

4.2 Il Comitato esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione ai fini della:

- a) definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, sentito il Collegio Sindacale, in coerenza con le strategie della Società;
- b) verifica della coerenza degli investimenti anche con quanto definito nel piano industriale e nel budget approvato;
- c) valutazione periodica, almeno annuale e di regola in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale, sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Società e al profilo di rischio assunto, nonché sulla sua efficacia;
- d) descrizione nella Relazione sul Governo Societario delle principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nonché della valutazione sull'adeguatezza del sistema stesso e delle modalità di coordinamento tra i soggetti in esso coinvolti;
- e) nomina e revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- f) adozione del Modello 231 nonché approvazione di tutti gli adeguamenti alle disposizioni normative di volta in volta vigenti;

4.3 Il Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno semestralmente sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, mentre è compito di ogni componente del Comitato che sia anche Consigliere di Amministrazione riferire alla prima seduta utile del CdA l'attività svolta in itinere.

4.4 Il Collegio Sindacale e il Comitato si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento delle rispettive funzioni.

ARTICOLO 5 POTERI E MEZZI

5.1. Il Comitato ha la facoltà di accedere alle informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, con particolare riferimento all'anagrafica aggiornata delle parti correlate.

5.2. Il Comitato è dotato dal Consiglio di Amministrazione delle risorse necessarie per l'adempimento dei propri compiti; in particolare, può, nei termini di volta in volta stabiliti dal Consiglio di



Amministrazione, ricorrere, attraverso le strutture della Società, a consulenti esterni che non si trovino in situazioni tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio.

- 5.3. La partecipazione alle riunioni dei comitati è retribuita per i Consiglieri di amministrazione nella misura del gettone di presenza, mentre il CdA ha facoltà di definire, anche caso per caso, l'entità del gettone di presenza dei membri esterni.

ARTICOLO 6 DOVERI DEI COMPONENTI DEL COMITATO

6.1 I componenti del Comitato sono tenuti a svolgere il proprio incarico nel rispetto dei principi di professionalità, trasparenza ed indipendenza di giudizio, astenendosi da qualsivoglia comportamento contrario ai medesimi.

In particolare, i componenti del Comitato sono tenuti a mantenere la riservatezza dei dati e delle informazioni apprese nell'esercizio dell'incarico per scopi diversi dal compimento delle proprie funzioni.

6.2. Il Comitato dovrà dotarsi di procedure idonee a:

a) censire le Parti Correlate e tenerne un elenco aggiornato

b) stabilire linee guida utili ad identificare quali operazioni possano considerarsi rilevanti ed assoggettabili ad apposite procedure di approvazione

ARTICOLO 7 DISPOSIZIONI FINALI

7.1 Il presente Regolamento può essere modificato con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che vota a maggioranza qualificata richiedente il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri di entrambe le liste presentatesi all'Assemblea.

7.2 A prescindere dal parere espresso dal Comitato, la responsabilità per le deliberazioni successivamente assunte dal CdA permane in capo a quest'ultimo.

